IT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.10.2003
COM(2003) 635 definitivo

2003/0254 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni uniformi in tema d'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. ASPETTI D'INDOLE GENERALE

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 la Comunità europea è divenuta parte contraente dell'accordo rivisto del 1958 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UNECE); la suddetta decisione è entrata in vigore il 24 marzo 1998.

L'articolo 4 di tale decisione dispone in particolare che quando un progetto di regolamento dell'UNECE sia soggetta a votazione in seno agli organi appropriati dell'UNECE, il progetto in causa debba essere approvato dal Consiglio, previo ottenimento del parere conforme del Parlamento europeo, prima che la CE possa pronunciarsi a favore dell'adozione del progetto di regolamento in questione.

L'ordine del giorno di una prossima riunione del Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli dell'UNECE prevede in particolare una votazione riguardante un (nuovo) progetto di regolamento sulle prescrizioni uniformi in tema di omologazione di pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento.

Obiettivo del regolamento è in particolare stabilire prescrizioni tecniche armonizzate per evitare l'insorgere di ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti, pur garantendo un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Giova far notare che la posizione della CE al momento del voto sarà presa in base ai documenti disponibili nelle lingue ufficiali dell'UNECE (inglese e francese). Dato che la CE è divenuta parte all'accordo rivisto del 1958 dell'UNECE essa è effettivamente tenuta ad osservare le procedure stabilite nell'accordo di cui sopra.

Conformemente a quanto dispone l'articolo 4, paragrafo 5 della decisione 97/836/CE il regolamento è pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima della sua entrata in vigore.

2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DECISIONE

Obiettivo della proposta di decisione è consentire al rappresentante della Commissione di votare in nome della Comunità sul progetto di regolamento in questione in occasione di una prossima riunione del Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli dell'UNECE.

2003/0254 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni uniformi in tema d'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni[1], segnatamente l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere conforme del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Il progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite relativo all'approvazione delle prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento abolirà gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda tali componenti, pur garantendo un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

(2) È opportuno definire la posizione della CE in merito a tale progetto di regolamento.

(3) Il regolamento di cui sopra non può essere incorporato nel sistema comunitario d'omologazione dei veicoli a motore,

---

1 GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
2 GU C … del , pag. .
3 GU C … del , pag. .

DECIDE

Articolo 1

Il progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UNECE) relativo all'approvazione delle prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento, quale presentato nel documento TRANS/WP.29/2002/7 Rev.1, è approvato.

Articolo 2

La Comunità, rappresentata dalla Commissione, voterà a favore del progetto di regolamento di cui all'articolo 1 durante la votazione che si svolgerà nel corso della riunione del Comitato amministrativo in occasione di una prossima riunione del Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli dell'UNECE.

Articolo 3

Il regolamento UNECE relativo all'approvazione delle prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento non sarà incorporato nel sistema comunitario d'omologazione dei veicoli a motore.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente